



Data

28 AGO. 2008

Protocollo N°

4428/7/08.05

Allegati N°

Oggetto

Direttiva su attività di direttore tecnico.  
Riunione del 27 agosto 2008

Alle Commissioni provinciali del Veneto  
LORO SEDI

Il DM 37/08, prevede nei confronti della figura del responsabile una norma più stringente rispetto a quella prevista dalla 46/90.

Il testo del provvedimento ribadisce con precisione che le imprese "sono abilitate all'esercizio dell'attività se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante, ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali validi per l'esercizio dell'attività".

In particolare, risulta rafforzato il rapporto esclusivo di immedesimazione del responsabile tecnico, con la previsione che tale funzione possa essere svolta "per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa".

Il responsabile tecnico è quindi il soggetto cui è riconosciuta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa.

Il termine "immedesimazione", come riportato nella circolare 3342/C del 22/6/94, del Ministero dell'Industria, va interpretato in senso stretto e, cioè, "riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa".

Nelle imprese artigiane il responsabile tecnico coincide con il titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, con uno dei soci lavoratori.

Per le altre imprese nelle quali il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, tale soggetto deve essere appositamente preposto con atto formale ed il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione che consenta al "preposto-responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa.

Va da sé, quindi, che l'interpretazione, sia "dell'unica impresa", che l'incompatibilità con ogni altra attività continuativa svolta dal responsabile tecnico "immedesimato", vada interpretata ed applicata in senso restrittivo.

Quindi il soggetto nominato "responsabile tecnico" non può svolgere "continuativamente" altra attività né in termini imprenditoriali, né di lavoro autonomo e/o professionale.

La norma dell'art. 3, commi 1 e 2 del D.M. 37/08, già in vigore dal 27 marzo 2008, va però applicata, nei confronti delle imprese già esistenti, con una ragionevole flessibilità, prevedendo, come già indicato dalla CRA del Veneto, un periodo di prima applicazione che consenta alle imprese di adeguare la propria posizione.

Distinti Saluti

Referenti istruttoria:

Luciana Delton (tel. 041\_2795832)

dott. Luca Polesello (tel 041\_2795879)

Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A.

D.ssa Adanella Pironi (tel 0412795823)

Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato

LP/

C:\documenti\cra2008\marea08\dirrettiva08\ghia1

IL PRESIDENTE

Rita dal Prà

Commissione regionale per l'Artigianato  
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia  
Tel.041/2795832 - Fax 041/2795894  
e-mail: uff.cra@regione.veneto.it